



Unione Svizzera dei Carrozzeri USIC



Fédération des Carrossiers Romands FCR

REGOLAMENTO D'ESAME

per

**l'esame di professione di capo / capa officina di carrozzeria
specializzazione verniciatura, lattoneria e fabbricazione di veicoli¹**

del **1 1 GEN 2017**

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa o che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

I capi officina di carrozzeria

- dirigono le officine di carrozzeria nei settori della verniciatura, della lattoneria e della fabbricazione di veicoli;
- fungono da interfaccia tra direzione, clienti, fornitori, collaboratori e apprendisti e occupano una posizione chiave;
- nel loro campo professionale sono gli specialisti dei lavori complessi di costruzione, riparazione, ricambio e manutenzione e delle tecniche di trattamento delle superfici.

I clienti sono prevalentemente privati e aziende del settore privato e pubblico.

¹ In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

1.22 Principali competenze operative professionali

I capi officina di carrozzeria lavorano in maniera autonoma e responsabile, di concerto con i loro superiori gerarchici. Sono previste tre specializzazioni.

In tutte e **tre le i specializzazioni** sono capaci di

- assistere i clienti;
- dirigere collaboratori e apprendisti;
- dirigere un'officina;
- eseguire preventivi in base agli ordini dei clienti.

I capi officina di carrozzeria **della specializzazione lattoneria** effettuano inoltre

- lavori sulla carrozzeria e sugli equipaggiamenti;
- lavori sui sistemi e sui componenti dei veicoli.

I capi officina di carrozzeria **della specializzazione verniciatura** sono inoltre in grado di

- effettuare lavori sulla carrozzeria e sugli equipaggiamenti;
- preparare ed effettuare lavori di verniciatura.

I capi officina di carrozzeria **della specializzazione fabbricazione di veicoli** sono inoltre in grado di

- sviluppare e gestire progetti;
- produrre, montare, mantenere e riparare componenti.

Dirigono i collaboratori e gli apprendisti in modo autonomo e orientato agli obiettivi senza perdere di vista le esigenze e gli sviluppi dell'officina. Per farlo tengono conto degli aspetti economici, degli ordini dei clienti e delle competenze individuali all'interno della squadra. Aiutano gli apprendisti a sviluppare le competenze operative e sono co-responsabili della loro formazione professionale.

Sono inoltre co-responsabili della pianificazione e della selezione del personale, nonché dei licenziamenti.

Nel loro campo i capi officina di carrozzeria hanno il compito di fornire un servizio professionale ai diversi clienti e rispondono alle loro richieste tenendo conto degli interessi commerciali a breve e a lungo termine. Sono in grado di gestire clienti esigenti e richieste difficili da valutare e di adattarsi rapidamente e in maniera competente alle diverse situazioni.

Anche i colloqui tecnici con gli esperti delle assicurazioni fanno parte della loro sfera di competenza.

Gestiscono con dimestichezza la pianificazione del personale, dell'infrastruttura e delle risorse dell'officina. Controllano i processi, coordinando la gestione in parallelo di diversi ordini e affrontano i problemi in modo professionale e ottimale dal punto di vista economico.

Assicurano il continuo miglioramento della qualità del lavoro e sostengono le innovazioni tecniche relative ai metodi di lavoro e alla protezione dell'ambiente. Si tengono aggiornati sulle innovazioni tecniche e metodologiche.

I capi officina di carrozzeria rispondono in modo flessibile ad avvenimenti imprevisti basandosi sui desideri del cliente, sui requisiti di qualità e sulle linee guida aziendali e legali in materia di sicurezza sul lavoro, tutela dell'ambiente e protezione della salute.

1.23 Esercizio della professione

La funzione di capo officina di carrozzeria si svolge tra l'ufficio e l'officina di un'azienda di carrozzeria, presso un garage oppure in stabilimenti di fabbricazione di veicoli. nella specializzazione «fabbricazione di veicoli» sono possibili interventi diretti presso il cliente.

I capi officina di carrozzeria lavorano in modo autonomo, affidabile e consapevole per fornire un servizio qualitativamente impeccabile. In azienda i capi officina di carrozzeria hanno le più alte competenze tecniche e operative. Sono in grado di eseguire i lavori più impegnativi e di insegnare ai collaboratori tutte le tecniche di lavoro.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Le prestazioni dei capi officina di carrozzeria sono importanti sia per i clienti privati, sia per diversi settori economici che utilizzano veicoli per scopi commerciali. Le aziende di trasporto pubbliche e private sono quindi importanti partner commerciali.

Il settore della carrozzeria e della fabbricazione di veicoli deve fare i conti con le esigenze di mobilità, le disposizioni legali e la crescente sensibilità sociale in materia di qualità e di rispetto dell'ambiente. In futuro i nuovi materiali, le norme sulla sicurezza, l'efficienza energetica e le tecnologie di propulsione alternative diventeranno sempre più importanti. Per i capi officina di carrozzeria è necessario stare al passo con questi sviluppi.

I capi officina di carrozzeria hanno quindi una grande responsabilità per quanto riguarda la sicurezza dell'azienda e dei veicoli, nonché il rispetto delle specifiche normative ambientali. I capi officina di carrozzeria garantiscono la protezione sostenibile dell'uomo e della natura acquistando in quantità ottimali prodotti metallici, di plastica e per la verniciatura, stoccandoli e smaltendoli in maniera corretta e utilizzando in maniera efficiente le sostanze ausiliarie, l'energia e le risorse.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

Unione Svizzera dei Carrozzeri USIC

Fédération des Carrossiers Romands FCR

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione d'esame composta da 10-14 membri, nominata dall'organizzazione mantello per un periodo di 4 anni. La presidenza e la segreteria sono gestite dall'USIC.

- 2.12 La commissione d'esame si autocostituisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione d'esame

- 2.21 La commissione d'esame:
- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
 - b) stabilisce le tasse d'esame;
 - c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
 - d) definisce il programma d'esame;
 - e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
 - f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
 - g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
 - h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
 - i) tratta le domande e i ricorsi;
 - j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
 - k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
 - l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
 - m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.
- 2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

- 2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.
- 2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

- 3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.
- 3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:
- le date d'esame;
 - la tassa d'esame;
 - l'ufficio d'iscrizione;

- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso professionale assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)².
- f) dichiarazione di accettazione dei manuali «Lavoro pratico individuale» e «Lavoro di progetto»

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) possiede un attestato federale di capacità di carrozziere lattoniere, carrozziere verniciatore, verniciatore di carrozzerie, fabbro di veicoli o un titolo equivalente;
- b) può attestare una pratica professionale di almeno 3 anni nel settore della carrozzeria dopo la formazione di base;
- c) possiede il certificato USCI/FCR di coordinatore officina e il certificato USIC/FCR di specialista in carrozzeria (specializzazione verniciatura, lattoneria o fabbricazione di veicoli) o titoli equivalenti.
I certificati non risalire a più di 5 anni. La data di riferimento è il termine ultimo per l'iscrizione all'esame di professione.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41, dell'esecuzione del lavoro d'esame scritto individuale entro il termine prescritto e della consegna puntuale del lavoro di progetto completo.

3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno 90 giorni prima dell'inizio dell'esame. L'ammissione è concessa con riserva se il candidato non ha ancora completato la formazione professionale presso l'USIC /FCR, ma ha ottenuto il certificato nell'intervallo di tempo tra la decisione di ammissione e l'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

² La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 10 candidati in totale e almeno 3 candidati per ogni specializzazione adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato a usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di riconsiderazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame al massimo 14 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 8 settimane prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato, oppure suoi docenti nei corsi di preparazione. In casi eccezionali e motivati, al massimo un perito può aver svolto il ruolo di docente nei corsi di preparazione frequentati dal candidato.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5 ESAME

5.1 Parti d'esame

- 5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1. Esecuzione dei processi di officina			
1.1 Ordine/LPI* Progetto e realizzazione	pratico	consegnato precedentemente	30%
1.2 Ordine/LPI* Discussione	orale		

2. Documentazione e discussione di un progetto			
2.1 Documentazione del progetto	scritto	consegnato precedentemente	30%
2.2 Presentazione del progetto	orale	20 minuti	
2.3 Colloquio professionale	orale	20 minuti	

3. Gestione degli ordini			
3.1 Assistenza ai clienti	scritto	180 minuti	20%
3.2 Progettazione e ottimizzazione dei processi di officina	scritto	90 minuti	

4. Analisi di un caso			20%
------------------------------	--	--	-----

4.1 Studio di un caso	(preparazione)	20 minuti	
4.2 Discussione del caso	orale	30 minuti	

Durata totale dell'esame	6 h	100%
---------------------------------	------------	-------------

*Lavoro pratico individuale

Nelle 4 parti dell'esame è possibile valutare tutte le competenze operative di ciascuna specializzazione. La commissione d'esame fissa nelle direttive la ripartizione e la ponderazione dei campi di competenze operative, nonché i criteri di valutazione.

Descrizione delle parti d'esame

Parte d'esame 1: Esecuzione dei processi di officina

Tramite il lavoro pratico individuale (LPI) il candidato dimostra che è in grado di gestire processi operativi quotidiani. Per valutare le competenze operative due periti osservano il candidato nel suo ambiente di lavoro quotidiano fino a tre volte durante un periodo totale indicativo di 4-6 ore. Il candidato è personalmente responsabile della pianificazione e dell'esecuzione del lavoro pratico in un'officina adeguata.

Parte d'esame 2: Documentazione e discussione di un progetto

Il lavoro di progetto dimostra che il candidato è in grado di risolvere un compito complesso, di documentare il processo per iscritto, di illustrare il procedimento a livello teorico e di analizzare il proprio lavoro. Ogni candidato redige preventivamente un lavoro di progetto nel quale sceglie una problematica del proprio ambiente di lavoro, la descrive, cerca una strategia per risolverla e documenta il processo per iscritto. Dopo averlo consegnato illustra il lavoro di progetto a un gruppo di periti per circa 20 minuti e risponde alle loro domande nel corso di un colloquio professionale.

Parte d'esame 3: Gestione degli ordini

Le competenze relative al coordinamento delle attività di officina, alla teoria tecnica e alla preventivazione vengono messe in relazione tramite due dossier scritti. I dossier sono basati su una situazione lavorativa quotidiana. Uno contiene domande sulle relazioni con clienti, mentre l'altro analizza i rapporti con il personale e i fornitori.

Parte d'esame 4: Analisi di un caso

La quarta parte è costituita da un colloquio professionale su un caso specifico in cui si esamina il trasferimento delle conoscenze acquisite, l'atteggiamento del candidato, le sue idee, i suoi valori e il suo modo di procedere. Il caso specifico può essere classificato in tutte i campi di competenze operative.

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

- 5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero

dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6 VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale

- 6.41 L'esame è superato se:
 - in tutte le parti dell'esame la nota del candidato non risulta inferiore al 4.0;
- 6.42 L'esame non è superato se il candidato:
 - a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
 - c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
 - d) deve essere escluso dall'esame.
- 6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:
 - a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
 - b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
 - c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.

- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Capo/Capa officina di carrozzeria con attestato professionale federale, specializzazione verniciatura**
- **Capo/Capa officina di carrozzeria con attestato professionale federale, specializzazione lattoneria**
- **Capo/Capa officina di carrozzeria con attestato professionale federale, specializzazione fabbricazione di veicoli**

- **Carrosseriewerkstattleiter/Carrosseriewerkstattleiterin mit eidgenössischem Fachausweis, Fachrichtung Lackiererei**
- **Carrosseriewerkstattleiter/Carrosseriewerkstattleiterin mit eidgenössischem Fachausweis, Fachrichtung Spenglerei**
- **Carrosseriewerkstattleiter/Carrosseriewerkstattleiterin mit eidgenössischem Fachausweis, Fachrichtung Fahrzeugbau**

- **Chef/Cheffe d'atelier de carrosserie avec brevet fédéral, spécialisation peinture**
- **Chef/Cheffe d'atelier de carrosserie avec brevet fédéral, spécialisation tôlerie**
- **Chef/Cheffe d'atelier de carrosserie avec brevet fédéral, spécialisation serrurerie sur véhicules**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Autobody Shop Manager, Federal Diploma of Higher Education, option Car Painting**
- **Autobody Shop Manager, Federal Diploma of Higher Education, option Autobody Repair**
- **Autobody Shop Manager, Federal Diploma of Higher Education, option Vehicle Body Building**

- 7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

- 7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

I regolamenti del 23 aprile 1993 concernenti gli esami di professione di lattoniere da carrozzeria, fabbro di veicoli e verniciatore di carrozzerie sono abrogati.

9.2 Disposizioni transitorie

I ripetenti in base ai regolamenti previgenti del 23 aprile 1993 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta fino alla fine del 2017.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

10 EMANAZIONE

Unione Svizzera dei Carrozzeri USIC

Zofingen, il 9 dicembre 2016



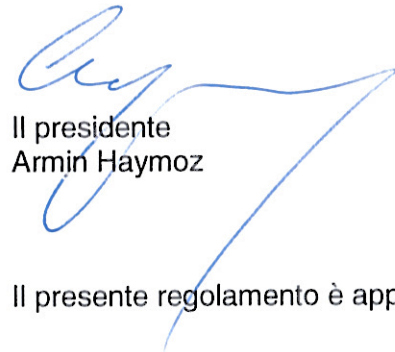
Il presidente
Hans-Peter Schneider



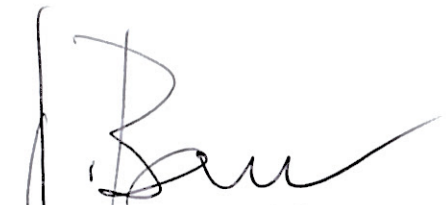
Il direttore
Guido Buchmeier

Fédération des Carrossiers Romands FCR

Zofingen, il 9 dicembre 2016



Il presidente
Armin Haymoz



Segretario del Consiglio
François Barras

Il presente regolamento è approvato.

Berna, il **11 GEN 2017**

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore